

VERBALE DI ACCORDO

Roma , 22.04.2009

TRA

Terna S.p.A., rappresentata da: Fischetti , Pecoraro

E

la competente Rappresentanza Territoriale rappresentata dai sigg. :

- FILCEM : Balì , Sorrentino , Borioni , Gangemi , Pompei , Antonini , Schiavi , Velli
- FLAEI : Testa , Rossi , Iommetti , Pandolfi , Picanza
- UILCEM : Balla , Biondi , Frezza , Palone , Barisiello , *VIOLA*

PREMESSO CHE

- Al fine di preservare il patrimonio e le infrastrutture aziendali la Società Terna ha deciso di dotare di un Sistema di Antintrusione e Videosorveglianza Videobox i siti della regione Lazio di seguito riportati:
 - Roma Nord - Via della Marcigliana 911 , Roma - sede della Stazione Elettrica , del CR Roma e dei Gruppi Operativi Stazioni Roma e Linee Roma ,
 - Valmontone – località Le Macere Tre Are , Valmontone (Roma) – sede della Stazione Elettrica .
- Le telecamere operano in modalità rilevazione per 24 ore al giorno. Le immagini vengono registrate in continuo per un massimo di 7 gg./168 ore su di un supporto hard disk.
- Le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo sono competenti anche ai sensi dell'art. 4, comma 2, della legge n. 300/70, per effetto dell'art. 38, comma 9, C.c.l. 23 aprile 1996, così come richiamato dal punto 4) dell'allegato 1 all'Accordo di armonizzazione del 19 aprile 2002.

PRECISATO CHE



Le caratteristiche del sistema di videosorveglianza e le indicazioni relative ai soggetti incaricati/autorizzati all'accesso ed all'operatività del sistema medesimo sono contenute nella "Nota Tecnica" allegata che è parte integrante del presente accordo.

Tutto quanto sopra premesso e precisato, ai sensi e per gli effetti del richiamato art. 4, comma 2, della legge 20 maggio 1970 n. 300, le Parti convengono su quanto segue.

1. Il sistema di Videosorveglianza mobile (videobox) del sito Terna succitato, meglio descritto nella "Nota Tecnica" allegata , è unicamente finalizzato a preservare il patrimonio e le infrastrutture aziendali; è assolutamente precluso l'impiego intenzionale del predetto sistema ed è esclusa ogni altra finalità diretta o indiretta di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.
2. Conformemente alle prescrizioni di legge vigenti, il periodo di conservazione delle registrazioni è fissato in un massimo di 7 gg./168 ore come riportato nell'allegato, decorse lei quali si procederà alla cancellazione delle stesse.
3. I dati/immagini sono trattati da soggetti incaricati e non sono comunicati né diffusi all'esterno dell'Azienda, fermi restando gli obblighi imposti dalla legge nei confronti dell'Autorità giudiziaria.
4. Si provvederà ad informare nelle dovute forme il personale dipendente.

Letto, confermato e sottoscritto.

23/4/08